

N. R.G. 54/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI SIENA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Marta Dell'Unto	Giudice
dott. Antonio Romano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di ALESSIO BONACCINI (C.F.: BNCLSS67S15D612B)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 25.8.2026, il debitore ALESSIO BONACCINI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, in parte già prodotta con il ricorso e in parte successivamente depositata a seguito dei rilievi formulati dal Giudice Delegato, ed in particolare: le Certificazioni Uniche (CU) relative ai tre anni precedenti, - le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi; - relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, - relazione dell'OCC dott. Giovanni Coniglio nella quale sono riportati l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, e che contiene la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento. La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni emerge dalle allegazioni del ricorso e dalla documentazione acquisita. L'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII, è stata invece depositata successivamente, in adempimento della richiesta di integrazione formulata dal Giudice Delegato.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.



3. Il ricorrente non svolge attività di impresa; tuttavia, negli anni compresi tra il 1991 e il 2000 è stato titolare di una ditta individuale esercente attività di *“installazione in edifici di materiali isolanti, termici, acustici (messa in opera di cartongesso)”*, attività cessata da oltre un anno, e precisamente il 31.5.2000. Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 259.531,32 euro, svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la ditta ConPar di Amadori Moreno & C. s.n.c., quale operaio, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 2.100,00 circa; detto emolumento è tuttavia gravato da cessione del quinto per euro 360,00 mensili.

Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 350,00, è proprietario di una vettura immatricolata nel 2011 ed il nucleo familiare è monocomponente.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento.

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Giovanni Coniglio.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione la vettura Volkswagen Golf targata EX818LD immatricolata il 25.11.2011; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica. Quanto al veicolo sopra indicato, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per



l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art.* 270 c. 2 lett. e) CCII.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.

b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ALESSIO BONACCINI, c.f. BNCLSS67S15D612B.**

nomina

giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai;**

nomina

liquidatore il **dott. Giovanni Coniglio**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;

rimette

al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa motivata istanza del liquidatore, corredata dalla relativa documentazione a supporto, alla luce di quanto precisato in parte motiva;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - ad eccezione della vettura Volkswagen Golf targata EX818LD, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita - dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;



ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, della relazione riepilogativa ovvero dell'attestazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda nonché di un'idonea certificazione attestante i debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, ove non già ritualmente depositati ai sensi dell'art. 39 CCII.;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

- apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o i proventi dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta eccedente rispetto al limite di mantenimento determinato dal giudice delegato;
- comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che dovrà essere versata sul conto corrente della procedura la somma eccedente il limite di mantenimento determinato dal giudice delegato;
- chieda al giudice delegato (entro quindici giorni dal deposito della presente sentenza) di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, proponendo una somma e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi (unitamente alla documentazione di supporto): a) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; b) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia.

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni - salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII e l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza



delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII - entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

dispone

che il liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ai sensi dell'art. 272 CCII ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4 CCII in quanto compatibile, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi, ogni sei mesi, decorrenti dalla presente sentenza, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, in cui il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII; c) quali siano le operazioni compiute nel semestre e quali attività residuano prima di giungere alla chiusura della procedura. Il rapporto, una volta visto dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione (previa comunicazione ai creditori e al debitore, con avvertimento che, in mancanza di osservazioni nel termine di 15 giorni, lo stesso sarà depositato al giudice delegato per l'approvazione), con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;



autorizza

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4. ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore, il quale provvederà a notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Siena il 11/09/2026.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

